

COMUNE DI CASAPINTA
Provincia di Biella

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
E SOCIO-ASSISTENZIALI AGEVOLATE

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 19 del 26/11/2007.

INDICE

TITOLO I – Parametri economici per l'accesso alle prestazioni sociali e socio-assistenziali agevolate

- ART. 1 – Oggetto del presente Regolamento.
- ART. 2 – Integrazioni.
- ART. 3 – Definizione della situazione economica del cittadino richiedente la prestazione sociale o socio-assistenziale agevolata.
- ART. 4 – Servizi interessati.
- ART. 5 – Che cos'è l'ISE.
- ART. 6 – Che cos'è l'ISEE.
- ART. 7 – Definizione di nucleo familiare
- ART. 8 – Definizione della situazione economica
- ART. 9 – Indicatore della situazione reddituale.
- ART. 10 – Indicatore della situazione patrimoniale.
- ART. 11 – Situazione economica dei soggetti obbligati agli alimenti.
- ART. 12 – Definizione dell'indicatore di situazione economica ISEE
- ART. 13 – Individuazione del minimo vitale e del minimo alimentare
- ART. 14 – Modalità attuative e competenze

TITOLO II – Servizi sociali

- ART. 15 – Tipologia di servizi
- ART. 16 – Servizio scuolabus
- ART. 17 – Servizio mensa scolastica

TITOLO III – Disposizioni finali

- ART. 18 – Tutela dei dati personali
- ART. 19 – Partecipazione
- ART. 20 – Rinvio dinamico
- ART. 21 – Pubblicità ed entrata in vigore.

ALLEGATI

- TABELLA 2 – Individuazione fasce di reddito
- TABELLA 3 – Quantificazione quota a carico dell'utenza
- TABELLA 4 – Fasce di reddito ed applicazione per la mensa di Lessona

TITOLO I

PARAMETRI ECONOMICI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI AGEVOLATE

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi sociali e socio-assistenziali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31-3-1998, n. 109, modificato ed integrato con D.Lgs. 3-5-2000, n. 130, e relativi decreti attuativi.

ART. 2

Integrazioni

1. Le norme del presente Regolamento vanno ad integrare:

- a) la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della Legge 7-8-1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART. 3

Definizione della situazione economica del cittadino richiedente la prestazione sociale o socio-assistenziale agevolata Definizione ISE, ISEE e servizi interessati

1) I servizi e le prestazioni inserite nel presente Regolamento sono assoggettate a quanto previsto dal D.Lgs. n. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs. 3-5-2000, n. 130, dal D.P.C.M. n. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242, e dal D.P.C.M. 18-5-2001, con i quali:

- a) si individuano le prestazioni sociali e socio-assistenziali agevolate;
- b) si determina nella misura del 20 % l'indicatore della situazione patrimoniale;
- c) si determina l'indicatore della situazione economica (ISE);
- d) si forniscono modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, per la determinazione dell'ISE e per il controllo dei dati dichiarati;
- e) si indicano le tabelle sui criteri unificati di valutazione reddituale e la scala di equivalenza (ISEE).

ART. 4
Servizi interessati

1. Il D.P.C.M. n. 221/1999 dispone all'art. 1, comma 1: "le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1998 si applicano (...) ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi Enti erogatori". Sono pertanto interessati alla revisione dei criteri per stabilire la partecipazione dei cittadini al costo del servizio trasporto scolastico e mensa scolastica per bambini ed alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e dell'obbligo.

ART. 5
Che cos'è l'ISE

1. E' l'acronimo che sta per "Indicatore della Situazione Economica" ed è pari alla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale rettificato nella misura del 20 % dei valori patrimoniali.

ART. 6
Che cos'è l'ISEE

1. E' l'acronimo che sta per "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" ed è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dalla tabella 2 del D.Lgs. n. 109/1998.

ART. 7
Definizione di nucleo familiare

1. Ai fini del presente Regolamento, secondo quanto previsto all'art. 1-bis del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7-5-1999, n. 221, la composizione del nucleo familiare è definita come ai commi seguenti.

2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30-5-1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente del nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del Codice Civile.

4. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

5. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 708 C.P.C.;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 C.P.C.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge 1°-12-1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

6. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

7. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30-5-1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31-3-1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli Enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta dai soggetti indicati nel presente articolo.

ART. 8

Definizione della situazione economica

1. Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'ammontare dell'indicatore della situazione reddituale e dall'indicatore della situazione patrimoniale.

ART. 9

Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti il reddito imponibile ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, e i quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare.

2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino alla concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57 (Euro cinquemilacentosessantaquattro e centesimi cinquantasette). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione e l'ammontare del canone.

3. L'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti e nel caso in cui i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica. Se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

4. Dato atto che gli interventi e i servizi disciplinati nel presente Regolamento sono volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito, e che gli Enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, si considerano come componente reddituale per l'accesso alle prestazioni emolumentari a diverso titolo e da diversi soggetti erogati, riferendosi ai singoli servizi e prestazioni agevolate richieste (es. assegno sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL, ecc.). Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, al fine dell'applicazione del presente Regolamento, vengono tenute in conto le rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.

5. La validità di applicazione della variazione avrà decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione.

ART. 10

Indicatore della situazione patrimoniale

1. La componente patrimoniale è determinata sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,70 (Euro

cinquantunomilaseicentoquarantacinque e centesimi settanta). Ai fini dell'applicazione del presente comma:

- l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
 - se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
- b) il patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica in Euro e approssimato per difetto a € 500 (esempio € 510 = € 500);
2. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71 (Euro quindicimilaquattrocentonovantatre e centesimi settantuno). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo.
3. L'indicazione della situazione patrimoniale è data dalla somma tra il patrimonio immobiliare (valore punto a) e il patrimonio mobiliare al netto della franchigia (valore punto b). Tale indicatore va moltiplicato per 0,2.
4. E' facoltà dell'Ente, nell'ambito dei controlli richiedere ulteriori informazioni o documenti ad integrazione di quanto dichiarato.

ART. 11

Situazione economica dei soggetti obbligati agli alimenti

1. Le disposizioni dei decreti richiamati non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli Enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, 1° comma, del Codice Civile, nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.
2. La situazione economica di eventuali soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile¹ e per i quali il richiedente la prestazione sociale agevolata si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 438 del Codice Civile, è individuata con i criteri di cui all'art. 9 ma, in considerazione della diversa pregnanza dei rapporti parentali coinvolti, verrà considerata secondo le seguenti percentuali diversificate:
- 100 % nel caso di coniugi o convivenze di fatto, figli o genitori;
 - 50 % nel caso degli altri ascendenti o discendenti, affini o fratelli.
3. Nel caso in cui, a seguito di verifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, i tenuti al pagamento nella quota del 100 %, sebbene in vita, non risultassero in grado di sostenere le spese necessarie al sostentamento, si prevede l'intervento del Comune nelle forme previste dal presente Regolamento senza dover ricorrere ulteriormente alla compartecipazione dei parenti tenuti agli alimenti nella misura del 50 %.

ART. 12

Definizione dell'indicatore di situazione economica ISEE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente di un nucleo familiare si ottiene dividendo la situazione economica familiare per i parametri correlati al numero dei componenti il nucleo familiare così come riportato nella tabella sottostante:

¹ Art. 433 (Persone obbligate) All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

TABELLA N. 1

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	INDICI PARAMETRALI
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Per ogni ulteriore componente	+ 0,35
Maggiorazione in caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore	+ 0,20
Maggiorazione relativa ad ogni componente con handicap psico-fisico permanente o di invalidità superiore al 66 %	+ 0,50
Nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva	+ 0,20
Maggiorazione per i nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che abbia svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva	+ 0,20

2. Tali indici parametrali consentono di tenere conto delle economie di scala realizzabili all'aumentare della composizione del nucleo familiare e di assicurare a famiglie di diversa composizione un'identica capacità di consumo, intesa come possibilità di procurare a ciascun componente la stessa quantità e qualità di beni e servizi. La tabella è quella prevista dal D.Lgs. n. 109/1998, e successive modificazioni.

ART. 13

Individuazione del minimo vitale e del minimo alimentare

1. Per l'applicazione dei criteri parametrali di cui all'articolo precedente si individua il minimo vitale definito come disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sia pure minimi, di vita e di relazione, per un nucleo composto da una persona in € 6.507,36, valore ISEE.
2. Tale importo, essendo ISEE, è riferito a tutti i nuclei familiari a prescindere dal numero dei componenti, in quanto la riparametrazione del reddito in relazione al numero dei componenti è già stata effettuata in sede di calcolo ISEE. Es.: un nucleo familiare composto da 5 componenti con reddito ISE pari a € 18.592,45 e un parametro di 2,85 avrà un reddito ISEE di € 6.507,36.
3. Il valore del minimo vitale è stato ottenuto riparametrando il valore della situazione economica per un nucleo familiare di tre persone fissato dallo stato in € 18.592,45 (valore ISE), per ottenere gli assegni ai sensi dell'art. 65 della Legge 23-12-1998, n. 448.
4. La soglia stabilita dalla normativa nazionale è stata adottata come misura di contrasto della povertà, tenendo conto dei dati forniti dalla Commissione parlamentare di indagine sulla povertà e l'emarginazione.
5. L'assunzione dei valori stabiliti dallo Stato è finalizzata ad evitare inopportune discrepanze nel considerare la situazione economica delle persone che richiedono prestazioni a carico dei servizi sociali e socio-assistenziali del Comune e coloro che chiedono le prestazioni previste dalla normativa di cui sopra.
6. Il minimo vitale sopra indicato potrà essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
7. Il minimo alimentare ISEE definito come disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza di un nucleo familiare è stabilito nella misura del 60 % del minimo vitale e risulta essere pari a € 4.016.
8. Restano ferme le maggiorazioni previste per casi particolari così come indicati nella tabella 1 dell'art. 12.

ART. 14

Modalità attuative e competenze

1. Per la concessione dei benefici di cui al presente regolamento deve essere presentata apposita istanza corredata dall'attestazione ISEE rilasciata a norma di legge.
2. La concessione delle riduzioni avverrà con provvedimento del responsabile del servizio competente.

3. Spetta altresì al Responsabile del Servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione o servizio con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
4. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate.
5. Il controllo verrà effettuato a campione e tutte le volte che risulti necessario, cioè quando sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni stesse. La scelta delle istanze da controllare avverrà mediante l'estrazione a sorte di cui alla D.D. Regione Piemonte n. 386/2000.

TITOLO II

SERVIZI SOCIALI

ART. 15

Tipologia di servizi

Servizi sociali:

a1 – Servizio scuolabus

a2 – Servizio mensa scolastica

ART. 16

Servizio scuolabus

1. Il servizio è svolto dal Comune di Mezzana Mortigliengo, in forza di apposita convenzione, a favore di bambini ed alunni residenti in Casapinta e frequentanti la Scuola dell'Infanzia di Mezzana Mortigliengo e la Scuola Primaria di Crosa.

2. La quota del costo del servizio a carico dell'utenza è fissata annualmente dal Comune di Mezzana Mortigliengo.

3. Il Comune di Casapinta concederà la riduzione di tale quota secondo la "Tabella n. 3" e verserà la differenza al Comune di Mezzana Mortigliengo.

ART. 17

Servizio mensa scolastica

1. Il Servizio è erogato dal Comune di Mezzana Mortigliengo presso la Scuola dell'Infanzia di Mezzana e presso la Scuola primaria di Crosa.

2. La quota del costo del servizio a carico dell'utenza è fissata annualmente dal Comune di Mezzana Mortigliengo.

3. Il Comune di Casapinta concederà la riduzione di tale quota secondo la "Tabella n. 3". Il Comune di Casapinta acquisterà i buoni pasto dal Comune di Mezzana pagando il 100% della quota fissata e li cederà agli interessati a fronte di un corrispettivo pari all'intero importo o all'importo ridotto assumendo a proprio carico la differenza.

4. Per il servizio mensa del Comune di Lessona, erogato anche a favore degli alunni residenti in Casapinta e frequentanti la Scuola secondaria di primo grado di Lessona, il Comune di Casapinta assume a proprio carico la differenza tra la misura della quota di contribuzione applicata ai residenti in Lessona e la misura applicata per i non residenti. Inoltre alla "quota residenti" si applica la disciplina di cui al 3° comma del presente articolo nonché la "Tabella n. 4".

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del D.Lgs. 30-6-2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 19

Partecipazione

1. Viene garantito il diritto di partecipazione degli utenti al relativo provvedimento amministrativo.
2. A tal fine viene comunicato ai medesimi il Responsabile del Procedimento, indicando gli elementi di cui all'art. 8, comma, 2, della Legge n. 241/190 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione Comunale provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

ART. 20

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.
2. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la legge sopraindicata.

ART. 21

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7-8-1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio

ALLEGATI

TABELLA N. 2
Individuazione fasce di reddito

1. Si individuano sei fasce, incrementate ciascuna del 25 % rispetto al livello base, assumendo quale prima fascia l'indicazione della situazione economica equivalente inferiore o pari al minimo vitale pro capite di cui all'art. 13 ed aggiornato di anno in anno dalla Giunta Comunale.

La tabella di seguito riportata determina lo sviluppo delle varie fasce calcolate sul minimo vitale.

FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C	FASCIA D	FASCIA E	FASCIA F
Fino ad € 6.507,36	Fino ad € 8.134,20	Fino ad € 9.761,00	Fino ad € 11.387,87	Fino ad € 13.014,71	Oltre € 13.014,71

TABELLA N. 3
Quantificazione quota a carico dell'utenza

SITUAZIONE ECONOMICA	PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO DELL'UTENTE
FASCIA A	30 %
FASCIA B	40 %
FASCIA C	55 %
FASCIA D	75 %
FASCIA E	90 %
FASCIA F	100 %

TABELLA N. 4
Fasce di reddito ed applicazione per la mensa di Lessonsa

FASCIA	I.S.E.E.	TARIFFA A CARICO UTENZA
A	Da 0 a 5.000,00	0%
B	Da 5.000,01 a 9.000,00	50%
C	Da 9.000,01 a 13.000,00	70%
D	Oltre 13.000,00	90%